



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Cosa rischia chi fallisce?

Autore: Redazione | 15/03/2020



***Quali sono le conseguenze personali e patrimoniali del fallimento: il caso delle società di capitali, delle società di persone e dell'imprenditore individuale.***

Fallimento e crisi d'impresa sono due termini che gelano il sangue a qualsiasi imprenditore. Di fatto, però, complice anche la volubilità del nostro mercato, sono diventati eventi quasi normali nella vita di un esercente commerciale. Tant'è che la

stigmatizzazione di un tempo nei confronti del fallito è venuta meno. Sono state ridotte molte delle conseguenze penali e amministrative legate all'insolvenza: ora, tutta la procedura di liquidazione giudiziaria (questo è il termine tecnico) è rivolta, più che altro, a salvare, laddove possibile, il lavoro o, comunque, ad evitare che la crisi di un imprenditore si possa spalmare sul mercato.

Alla luce, dunque, delle più recenti riforme, **cosa rischia chi fallisce?** Quali sono le conseguenze per l'imprenditore che non riesce a pagare i propri creditori? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

## Effetti del fallimento sul fallito

Con la dichiarazione di fallimento, il fallito subisce **limitazioni personali** e deve adempiere a particolari obblighi.

Le limitazioni o gli obblighi si applicano alla persona fisica fallita o ai rappresentanti legali della società o dell'ente fallito. Non riguardano, invece, gli eredi del fallito defunto né il legale rappresentante dell'imprenditore incapace. Tali effetti decorrono a far data dalla sentenza di fallimento e terminano non appena lo stesso viene chiuso. Ecco elencati tali limiti.

## Limiti sulla posta

Il fallito non può più ricevere la **corrispondenza** destinata al suo lavoro o alla società (è fatta salva, quindi, la posta personale). Pertanto, se dovesse ricevere una raccomandata di tale tipo è tenuto a consegnarla al **curatore fallimentare** nominato dal tribunale. In realtà, è lo stesso curatore che, all'atto dell'apertura del fallimento, con le proprie comunicazioni alla Camera di Commercio, all'Agenzia delle Entrate e alle altre autorità, fa sì che tutta la posta arrivi direttamente nel proprio studio.

Nel divieto non vi rientra solo la corrispondenza cartacea ma anche quella per **fax** o ricevuta tramite **Pec** (posta elettronica certificata). È dubbio se gli **sms** rientrino nella disciplina in esame, essendo anche discusso se farli rientrare nell'ambito della corrispondenza o della comunicazione telefonica.

## Limiti su residenza e domicili

Se il fallito è una persona fisica, questi deve comunicare al curatore ogni modifica di residenza o domicilio. La violazione degli obblighi relativi alla comunicazione del cambiamento di residenza è punita con la reclusione da 6 a 18 mesi (fino a 1 anno se il fatto è avvenuto per colpa).

L'allontanamento del fallito dalla residenza senza l'autorizzazione del giudice non è più previsto dalla legge come reato.

## Obbligo di collaborare con le autorità

Il fallito deve collaborare con il curatore e il giudice delegato nominati dal tribunale, fornendo tutte le informazioni sull'attività di cui è a conoscenza. A tal fine, sarà convocato dal curatore all'inizio della procedura per redigere la cosiddetta **relazione di fallimenti** (ex articolo 33 della Legge fallimentare).

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, il fallito persona fisica (o il legale rappresentante della società o dell'ente fallito) deve presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

Solo in caso di impossibilità a presentarsi **per giustificato motivo** il tribunale può attrezzare la comparizione tramite un mandatario.

## Cosa non può fare un fallito

Dopo la **dichiarazione di fallimento**, scattano una serie di **incapacità** per il fallito. Eccole qui elencate. In particolare, il fallito non può rivestire i seguenti incarichi:

- amministratore e sindaco (e ausiliari del collegio sindacale) di società di capitali e di società cooperative;
- rappresentante comune degli obbligazionisti di società per azioni;
- curatore fallimentare e commissario giudiziale;
- arbitro;
- curatore di incapace o minore, tutore o protutore e amministratore di sostegno;

- revisore contabile;
- socio di s.s., snc, accomandatario di sas;
- avvocato, commercialista o esperto contabile;
- mediatore;
- agente di cambio;
- mediatore di assicurazione.

Inoltre, il fallito subisce le seguenti limitazioni:

- esclusione dalle gare per gli appalti di opere pubbliche;
- impossibilità di esercitare l'attività di gestione esattoriale.

Dopo la sentenza di fallimento, l'attività del fallito è molto limitata, sia quando il fallito è una persona fisica, sia quando è una società o un diverso ente che agisce per il tramite degli amministratori o dei suoi rappresentanti. La legge infatti prevede che, di regola, sono inefficaci rispetto ai creditori:

- gli atti e i contratti relativi al patrimonio del fallito posti in essere dal fallito stesso;
- i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito;
- le iscrizioni, trascrizioni o le altre formalità eseguite dopo il fallimento.

## Rischi patrimoniali per il fallito

Se il fallito ha gestito una **ditta individuale** o una società di persone (**società semplice, snc, sas**), tutto il suo patrimonio personale viene sottoposto alla procedura di fallimento e gestito dal curatore. Si parla in questi casi di **estensione del fallimento** dall'attività commerciale alla persona fisica. Il fallito quindi non può più utilizzare o vendere i propri beni. La stessa casa può essere sottoposta all'asta e così gli altri averi (ad esempio l'auto).

Invece, nel caso di fallimento di società di capitali (**srl, sapa, spa**), non c'è alcuna ripercussione sui beni personali dell'imprenditore. Il fallimento, quindi, non si estende alla persona fisica ma resta limitato alla sola società. Il patrimonio personale è salvo. Le stesse regole valgono per i soli soci di società di persone che hanno responsabilità limitata ossia gli accomandanti di s.a.s., salvi i casi in cui essi compiono atti di amministrazione o gestione diventando illimitatamente responsabili.

L'unico azionista di s.p.a. o l'unico quotista di s.r.l. sono esclusi dal fallimento della società.

Nelle società di capitali il giudice delegato, su proposta del curatore, può ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari di quote o azioni, di versare la parte di **conferimenti sottoscritti ma non ancora versati**, anche se non è ancora scaduto il termine per il suo pagamento. Il curatore richiede i conferimenti ancora dovuti con un ricorso per decreto ingiuntivo.

In presenza di un socio di fatto o di un amministratore occulto di una società di persone, il tribunale può estendere il fallimento anche a quest'ultimo.

## Responsabilità e procedimenti penali

Il curatore ha l'obbligo di verificare se il fallimento è stato procurato dal comportamento colpevole o doloso dell'imprenditore. In quest'ultimo caso, il fallito viene denunciato per **bancarotta fraudolenta** e subisce una condanna. Le condotte per cui scatta il penale sono le seguenti:

- diminuzione fittizia (con distrazione, occultamento o dissimulazione) o effettiva (distruzione o dissipazione) del patrimonio del fallito a danno dei creditori (**bancarotta fraudolenta patrimoniale**);
- frode relativa ai documenti utili a ricostruire il patrimonio del debitore (bancarotta fraudolenta documentale);
- pagamento preferenziale dei crediti e simulazione di titoli di prelazione (**bancarotta fraudolenta preferenziale**);
- **bancarotta fraudolenta impropria**: sono i tre casi di bancarotta sopra esaminati quando riguardano una società. Dottrina e giurisprudenza la definiscono "impropria" in quanto il fallimento è pronunciato nei confronti di un soggetto (la società) diverso da quello penalmente responsabile delle condotte incriminate (l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore).

Rispondono del reato l'imprenditore, gli amministratori, il direttore generale, i sindaci e i liquidatori delle società dichiarate fallite e i soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e di s.a.s. dichiarati falliti per estensione.

C'è poi la possibilità di essere condannati per **bancarotta fraudolenta**

**documentale** se, prima della dichiarazione di fallimento, l'imprenditore sottrae, distrugge o falsifica in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili, per trarre un ingiusto profitto per sé o per altri o recare pregiudizio ai creditori, oppure se tiene libri e scritture in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Lo stesso dicasi se, durante la procedura fallimentare, sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.